

**Scheda 10 - Lavoro e Affari Sociali****Procedura di infrazione n. 2006/2228 – ex art. 258 del TFUE.**

“Sospensione del diritto di ricevere la retribuzione contrattuale in associazione al divieto di lavoro notturno per le lavoratrici in stato di gravidanza”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità dell'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001 con l'articolo 2 paragrafo 7 della Direttiva 76/207/CEE, che, nel quadro generale di una disciplina intesa a garantire la parità tra i sessi in ordine all'accesso al lavoro e alle condizioni del lavoro stesso, sancisce, in particolare, il divieto di applicare alla donna un trattamento deteriore in ragione della sua maternità.

In proposito, si rileva che la legislazione italiana, in particolare l'articolo 53 comma 1 del Decreto n. 151/2001, contravverrebbe a tale disposizione, in quanto prevede, senza eccezioni, che le donne incinte o puerpera non possano assolutamente svolgere un lavoro notturno. In relazione alla normativa comunitaria sopra menzionata, si precisa come la stessa preveda il diritto, per le lavoratrici donne, ad essere esonerate dal lavoro notturno, qualora esse lo richiedano, con il simmetrico obbligo, per il datore di lavoro, di rispettare la loro volontà in tal senso, ma non l'estromissione obbligatoria delle medesime dalla possibilità di attendere a tale attività, qualora, spontaneamente, vi consentano. La circostanza per cui la normativa nazionale abbia sancito che la donna incinta o puerpera subisca per forza una sospensione della sua attività lavorativa, conservando solo l'80% della sua retribuzione, non risulterebbe conforme allo spirito della Direttiva, che, in favore della donna lavoratrice, ha invece statuito nel senso del diritto della stessa, qualora le condizioni della gravidanza o del puerperio lo permettano, di rimanere operativa e di conservare, pertanto, il 100% della sua retribuzione.

La Direttiva prevede altresì che la donna incinta o puerpera, quando lo stato di salute non le consente di mantenersi in esercizio nelle usuali condizioni lavorative, possa pretendere, nei limiti della fattibilità, di essere spostata ad altre mansioni, attraverso una ridefinizione dell'organizzazione del lavoro da parte del datore. In definitiva, la Direttiva è orientata a garantire al massimo, alla lavoratrice puerpera o incinta, l'operatività, onde evitarle, attraverso la sospensione dell'attività lavorativa, l'applicazione di un trattamento economico deteriore.

Rispetto, quindi, alla Direttiva comunitaria, la legislazione italiana appare penalizzare le lavoratrici di sesso femminile in ragione della circostanza della maternità, per cui si constata l'inadempimento all'art. 2, paragrafo 7 della stessa Direttiva.

**Stato della Procedura**

In data 29 gennaio 2009 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**PAGINA BIANCA**

# Libera Circolazione delle Merci

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
Scheda 1 2007/4764	Ostacoli all'importazione dei ricevitori radio in Italia	PM	No	Variazione di stadio (da MM a PM)
Scheda 2 2007/4125	Ostacoli all'importazione in Italia di acqua imbottigliata per il consumo umano	PM	No	Stadio invariato
Scheda 3 2005/5055	Ostacoli all'importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento (videogiochi)	PM	No	Stadio invariato
Scheda 4 2003/5258	Etichettatura dei prodotti di cioccolato	SC C-47/09	No	Variazione di stadio (da RC a SC)

**Scheda 1 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2007/4764 - ex art. 258 del TFUE.**

“Ostacoli all’importazione dei ricevitori radio in Italia”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico**Violazione**

La Commissione contesta all’Italia la non compatibilità della legislazione interna in materia di ricevitori radio con l’art. 28 TCE, che sancisce il principio del libero scambio delle merci. In particolare, il Decreto n. 548/1995 del Ministero delle Poste e Telecomunicazioni dispone all’art. 2, paragrafo 1, che in Italia i ricevitori radio possono sintonizzarsi solo sulle bande di frequenza indicate negli allegati ai decreti del 25 giugno 1985 e 27 agosto 1987, emanati dallo stesso Ministero. Tali regole relative alla frequenza, inoltre, sono state ribadite da un altro Decreto, dello stesso Ministero, emesso il 28/8/1995. Peraltro, il paragrafo 2 del suddetto art. 2 prevede, inoltre, che la rispondenza dei ricevitori sonori alle prescrizioni di frequenza, come indicate nei decreti del 1985 e del 1987, debba essere attestata da un certificato di conformità riportato nel manuale d’uso degli apparecchi stessi. A tal proposito, pur prevedendo la legislazione nazionale che gli standards di cui sopra debbano indifferentemente applicarsi sia ai ricevitori radio fabbricati in Italia sia a quelli fabbricati e commercializzati in altri paesi membri, la Commissione osserva che, di fatto, gli operatori che esportano i ricevitori da altri Stati membri vengono a trovarsi in condizioni di svantaggio rispetto agli operatori italiani, poiché rischiano l’evenienza che un prodotto, realizzato con tutti i requisiti di commerciabilità previsti dalle legislazioni interne degli altri Stati, risulti tuttavia inidoneo ad entrare sul mercato italiano, con l’ulteriore ostacolo per cui il prodotto stesso non potrebbe essere adeguato dopo la sua fabbricazione, essendo le frequenze stesse immodificabili dopo la fabbricazione del ricevitore. Si sottolinea inoltre che, anche se i ricevitori importati dall’estero fossero tecnicamente adeguati alla legislazione nazionale, gli importatori dovrebbero comunque allegare, al manuale di istruzione, un “attestato” relativo a tale adeguatezza. Quindi l’operatore trasfrontaliero deve sopportare, affinchè il suo prodotto possa accedere al mercato italiano, delle spese di certificazione supplementari, rispetto a quelle che dovrebbe sostenere per l’ingresso del prodotto stesso negli altri Stati UE. Inoltre, tale certificazione sarebbe pleonastica, in quanto proverebbe soltanto la conformità del prodotto a norme nazionali perfettamente equivalenti, quanto a livello di sicurezza garantito, a quelle interne allo Stato di provenienza della merce stessa. Pertanto, in base alla giurisprudenza della Corte di Giustizia tali limiti, concernenti la circolazione dei ricevitori trasfrontalieri sul mercato italiano, sarebbero incompatibili con il principio della “libera circolazione delle merci” sancito dall’art. 34 TFUE (già 28 TCE), il quale vieta tutte le misure nazionali di effetto equivalente alle restrizioni quantitative alle importazioni da altri Paesi membri. Peraltro, gli stessi Trattati comunitari ammettono che il principio in questione possa essere soggetto a deroga, essendo ammissibili gli ostacoli – rispetto alla circolazione intracomunitaria delle merci – funzionali alla tutela di imperative ragioni pubbliche. Tuttavia l’Italia, al riguardo, non avrebbe a tuttogi prodotto alcuna rigorosa dimostrazione che le prescrizioni restrittive, sopra menzionate, risultino necessarie alla tutela di un qualche interesse pubblico inderogabile.

**Stato della Procedura**

In data 28 ottobre 2010 è stato inviato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 2 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2007/4125 - ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni alla commercializzazione dell’acqua potabile in bottiglia proveniente da altri Stati membri”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico.

**Violazione**

La Commissione europea sostiene che la legislazione italiana, relativa ai requisiti microbiologici delle acque destinate all’uso umano, sia incompatibile con l’art. 34 del TFUE. Quest’ultimo sancisce il principio della “libera circolazione delle merci” in tutta l’area UE, con il conseguente divieto, per gli Stati membri dell’Unione, di adottare, fra l’altro, normative nazionali che abbiano l’effetto di scoraggiare l’ingresso, nel mercato interno, di prodotti provenienti da altri Paesi membri. Al riguardo, la Commissione osserva che il disposto dell’art. 1, co.1, let. c) del Decreto Legislativo n. 27/2002 introduce una limitazione al commercio, in territorio italiano, di acqua imbottigliata destinata al consumo umano e fabbricata negli altri Stati UE. Infatti, tale disposizione prevede che i valori microbiologici di dette acque debbano essere presenti non solo al momento dell’imbottigliamento, ma in relazione a tutta la catena di distribuzione e, quindi, anche in fase di commercializzazione o, comunque, di messa a disposizione per il consumo. Pertanto, come rilevato nei reclami avanzati da operatori esteri del settore, i produttori trasfrontalieri del prodotto in questione non possono accedere al mercato italiano, in quanto la loro merce, pur rispettando i requisiti esigiti dalla Direttiva comunitaria 98/83/CE e quindi risultando commerciabile negli altri Stati UE, non presenta i parametri richiesti dalla legislazione interna italiana. Al riguardo, la Commissione osserva che, seppure la Direttiva citata ammette che la normativa nazionale dei singoli Stati UE introduca misure di controllo della qualità dell’acqua, più rigorose in ogni caso, contraddirà i principi fondamentali sanciti dai Trattati, fra i quali ricorre, appunto, quello relativo alla “libera circolazione delle merci”. Ne deriva che, in quanto l’ordinamento italiano lederebbe, sul punto, il principio predetto, esso configge con la disciplina europea. Peraltro, le medesime norme nazionali avrebbero violato, altresì, l’art. 8, par. 1 della Direttiva 98/34/CE, il quale stabilisce che ogni normativa interna, che introduce una regola o un requisito - come condizione necessaria affinché un prodotto possa essere legalmente commercializzato - deve essere notificata, già a livello di progetto, alla Commissione europea, per una valutazione preliminare di compatibilità con il diritto comunitario.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/10 è stato inviato un parere motivato ex art. 258 TFUE. Le Autorità italiane hanno inserito nella Legge Comunitaria 2010 un emendamento al D.Lgs 27/2002, nel senso di abrogare le norme contestate, onde ottenere l’archiviazione della procedura.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 3 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2005/5055 - ex art. 258 del TFUE**

“Ostacoli all’importazione in Italia di apparecchi di intrattenimento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Economia e Finanze - Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.

**Violazione**

La Commissione ha rilevato la violazione, da parte dell’Italia, degli obblighi previsti dagli articoli 28 e 30 del previgente Trattato CE. In forza di tali articoli, gli Stati membri sono tenuti a non applicare restrizioni quantitative sulle importazioni da altri Stati membri, ovvero misure che abbiano effetti equivalenti. La Commissione europea ritiene pertanto incompatibile, con i medesimi articoli del TCE, la normativa nazionale recante le procedure per la produzione e commercializzazione di apparecchi da intrattenimento che non distribuiscano vincite, in quanto tale disciplina introdurrebbe ostacoli ingiustificati alla libera circolazione dei prodotti in questione. In particolare, il Decreto AAMS dell’8/11/2005 e la Circolare esplicativa del 18/11/2005 prevedono che gli apparecchi da intrattenimento, di cui è causa, siano sottoposti a verifica tecnica di conformità, la quale, ove si conclude con un parere positivo, consente il rilascio di un certificato di conformità. La stessa circolare, inoltre, prevede l’apposizione, sugli apparecchi, di un dispositivo elettronico finalizzato alla loro identificazione: tali procedure autorizzative sono ritenute dalla Commissione troppo gravose e tali da implicare costi economici eccessivi, i quali ostacolerebbero pesantemente la commercializzazione, in Italia, degli apparecchi da intrattenimento non distributori di vincite importati dagli Stati membri, con violazione degli art. 28 e 30 del TCE.

Con particolare riferimento ai costi predetti, la Commissione sottolinea, ancora, che la previsione di un’autorizzazione, quale condizione per l’immissione in commercio di un prodotto non interno ma importato da un altro Stato membro, è giustificata solo se comporta, per l’operatore stesso sottoposto ad autorizzazione, l’esborso di somme proporzionate alle spese “necessarie” all’ispezione amministrativa e non eccedenti tale funzionalità. Pertanto, i costi della procedura autorizzativa, concernente gli apparecchi da intrattenimento importati da altri paesi della Comunità, risultano eccessivi, in quanto non appaiono, secondo la Commissione, strettamente imposti dalle esigenze di controllo, soprattutto nel caso in cui gli apparecchi in oggetto siano stati già autorizzati al commercio nel loro paese di provenienza.

Infine, la Commissione rileva come implica un costo amministrativo superfluo, operante in pregiudizio ulteriore al principio della libera circolazione delle merci sancito dal Trattato, la norma italiana che prevede la reiterazione del controllo autorizzativo su apparecchi sostanzialmente identici ad altri già importati in precedenza e già provvisti di autorizzazione.

**Stato della Procedura**

In data 25 giugno 2009 è stato notificato un parere motivato ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**Scheda 4 – Libera circolazione delle merci****Procedura di infrazione n. 2003/5258 – ex art. 258 del TFUE.**

“Etichettatura dei prodotti di cioccolato definiti dalla Direttiva 2000/36/CE con la dizione “cioccolato puro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dello Sviluppo Economico; Ministero delle Politiche Agricole.

**Violazione**

La Corte di Giustizia ha dichiarato l’Italia responsabile della violazione delle Direttive 2000/36/CE e 2000/13/CE, per aver posto in essere una normativa non conforme ad alcune disposizioni contenute nelle Direttive stesse. La prima Direttiva menzionata si propone, in primo luogo, di sottoporre a regolamentazione l’utilizzo, nella fabbricazione dei prodotti di cioccolato, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao. In questo senso, la Direttiva dispone che l’aggiunta di detti grassi, nei prodotti di cioccolato, è consentita soltanto fino ad un massimo del 5% e che essa dovrà essere segnalata comunque al consumatore tramite inserimento, nell’etichettatura, dell’avviso “contiene altri grassi vegetali oltre al burro di cacao”. In secondo luogo, la Direttiva intende armonizzare in modo completo, per tutti gli Stati membri UE, le denominazioni utilizzabili per i prodotti di cioccolato, onde contribuire all’unificazione del mercato europeo di tali prodotti. Pertanto l’art. 4 della Direttiva esclude la possibilità che le legislazioni nazionali dei singoli Paesi membri introducano, al riguardo, “denominazioni” diverse da quelle elencate all’Allegato I della Direttiva stessa. Quindi, la pubblicità relativa alla circostanza della presenza o meno, nel singolo prodotto, di grassi vegetali diversi dal burro di cacao, deve rendersi compatibile con il divieto di fare uso di denominazioni di vendita diverse, rispetto a quelle elencate nella Direttiva in questione. Al riguardo, tuttavia, il legislatore italiano ha previsto che (art. 28, co 1, legge 1/3/2002, n. 39), laddove il prodotto di cioccolato non contenga grassi vegetali diversi dal burro di cacao, le denominazioni di vendita - ammesse dall’Allegato I della Direttiva - debbano essere completate con l’aggiunta, al sostantivo cioccolato, dell’aggettivo “puro”, oppure che venga inserita, in altra parte dell’etichetta, la dicitura “cioccolato puro”. In proposito, la Corte di Giustizia sottolinea che il legislatore italiano, pur nella plausibile intenzione di tutelare il consumatore (che anche la Direttiva ritiene meritevole di essere informato sulla presenza dei grassi diversi dal burro di cacao), ha introdotto denominazioni di vendita non contemplate dalla Direttiva 2000/36 e, per ciò stesso, vietate. Infatti, osserva la Corte di Giustizia che la dicitura “cioccolato puro” rappresenta una vera e propria “denominazione” di vendita (quindi vietata perché non rientrante nel novero di quelle considerate dalla direttiva) e non può essere intesa come una mera parte dell’etichetta estranea alla denominazione. La scelta nazionale di introdurre una distinta denominazione, contrasterebbe con l’approccio della Direttiva alla materia. Infatti la presenza o meno, nel prodotto, di grassi vegetali diversi dal cacao può essere segnalata, ma tale segnalazione non deve mai modificare la stessa denominazione di vendita, ingenerando altrimenti nel consumatore l’opinione che il cioccolato, non contenente tali grassi, sia superiore in qualità (in quanto “puro”) a quello che li contiene nella modesta percentuale del 5%.

**Stato della Procedura**

In data 25/11/10 la Corte UE ha dichiarato l’Italia inadempiente ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari per il bilancio dello Stato.

**PAGINA BIANCA**

# Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento

PROCEDURE INFRAZIONE LIBERA PRESTAZIONE DEI SERVIZI E STABILIMENTO				
Numero	Oggetto	Stadio	Impatto Finanziario	Note
<b>Scheda 1</b> 2010/4038	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali. Discriminazione in graduatoria fra i titoli conseguiti in Italia e titoli conseguiti in altri Stati membri.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 2</b> 2010/2143	Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali.	MM	No	Nuova procedura
<b>Scheda 3</b> 2009/2255	Esercizio di poteri speciali.	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 4</b> 2008/4471	Restrizioni per le imprese fornitrice di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro.	MM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 5</b> 2007/4601	Relativa ad alcuni aspetti della normativa italiana concernenti lo stabilimento di farmacie.	PM	No	Stadio invariato
<b>Scheda 6</b> 2007/4541	Riconoscimento delle qualifiche professionali (maestri di sci).	MMC	No	Stadio invariato
<b>Scheda 7</b> 2005/2198	Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi.	RC C- 565/08	No	Stadio invariato

**Scheda 1 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2010/4038 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 45 del TFUE, che riconosce la "libertà di circolazione" all'interno dell'Unione europea. La normativa italiana lesiva di tale principio sarebbe ravvisabile, in primo luogo, nell'art.1, par.1, della L. n. 143/2004, che determina i criteri per la formazione delle graduatorie degli insegnanti, in ordine alle scuole di ogni ordine e grado, a decorrere dall'anno scolastico 2004-2005 (tabelle A1, A3 e A 4 allegate alla stessa legge). Quindi, la violazione suddetta verrebbe perpetrata dalle disposizioni dell'allegato 2 del D.to Min.le n. 42/2009, indicanti i criteri per l'aggiornamento delle graduatorie, di cui sopra, per gli anni scolastici 2009-2010 e 2010-2011. Dall'esame combinato di tali provvedimenti emerge che gli insegnanti, in possesso di determinati titoli professionali che possono essere conseguiti solo in Italia, ottengono un trattamento preferenziale ai fini del collocamento nelle graduatorie in questione, mediante attribuzione di un punteggio supplementare di 30 punti. Detti titoli sono rilasciati a seguito della frequenza di corsi tenuti soltanto da istituzioni italiane (corso biennale "SSIS", ovvero un apposito corso presso le "scuole quadriennali di didattica della musica"). Ciò posto, la Commissione osserva che i titoli professionali conseguiti presso istituti esteri, comparabili con quelli rilasciati dalle predette amministrazioni italiane, non vengono conteggiati, ai fini del punteggio, come questi ultimi. Infatti - se pure la Commissione accetta gli argomenti, addotti dalle Autorità italiane, per cui il punteggio conferito dai titoli italiani dovrebbe essere decurtato, in realtà, di 6 punti - rimane fermo, tuttavia, che i titoli italiani garantiscono un vantaggio pari a 24 punti in più. Un tale sistema porrebbe quanti sono in possesso di titolo professionale straniero - anche se riconosciuto in Italia - in posizione deteriore rispetto a quanti vantano i titoli italiani, in precedenza menzionati. Pertanto, ove si consideri che i soggetti muniti di titolo straniero sono, prevalentemente, lavoratori migranti da altri Stati UE, sarebbe evidente che i medesimi subirebbero, rispetto ai lavoratori interni, maggiori limitazioni all'accesso al mercato italiano dell'insegnamento, venendo quindi scoraggiati a trasferirsi in Italia. Quindi, gli stessi risulterebbero lesi nella libertà di circolazione in tutta la UE. L'Italia replica che il particolare favore accordato ai titoli italiani è giustificato: 1) dal fatto che gli stessi attribuiscono una più profonda conoscenza delle materie italiane da insegnare; 2) dall'esigenza di indennizzare i frequentanti della mancata valutazione del periodo di insegnamento, coeve al corso, nelle rispettive graduatorie.

**Stato della Procedura**

Il 30/9/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 2 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2010/2143 – ex art. 258 del TFUE****“Non corretto recepimento della Direttiva 2005/36/CE”****Amministrazione/Dipartimento di competenza: Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale****Violazione**

La Commissione europea ha rilevato la violazione dell'art. 7 della Direttiva 2005/36/CE, quest'ultima recante la disciplina relativa al riconoscimento, in ogni Stato membro dell'Unione europea, delle qualifiche professionali conseguite in un diverso Stato membro. In particolare, l'art. 7 della menzionata Direttiva dispone che il prestatore di servizi proveniente da uno Stato membro, il quale per la prima volta intenda eseguire le sue prestazioni in uno Stato membro diverso, possa essere obbligato dalla normativa interna di quest'ultimo Stato a fornire una dichiarazione scritta, contenente alcune indicazioni. Tali dati attengono, in generale, all'esistenza di garanzie nei confronti dei potenziali interlocutori economici del prestatore stesso, come quelle relative alle circostanze che l'operatore sia munito di copertura assicurativa, che non presenti precedenti penali, che risulti regolarmente stabilito in uno Stato della UE e che sia altresì in possesso, ai sensi della normativa nazionale di quello stesso Stato, di abilitazione all'esercizio della attività di erogazione di servizi che gli è propria. In ogni caso, la regolamentazione contenuta nel citato art. 7 non fa riferimento ad un termine temporale tassativo, entro il quale il prestatore sia tenuto a fornire, alle Autorità dello Stato ospitante, l'informativa di cui sopra. Viceversa, il Decreto Legislativo emanato dal Governo italiano il 9 Novembre 2007, n. 206, impone al prestatore di servizi straniero - quindi, proveniente anche da un altro Stato membro UE - il quale intenda per la prima volta operare in Italia, di farne comunicazione alla competente autorità almeno 30 giorni prima dell'inizio della prestazione, salvi i casi di urgenza. Pertanto, la normativa nazionale impone all'erogatore di servizi trasfrontaliero, ai fini dell'accesso al mercato italiano, un'onere relativo al rispetto di una scadenza, che non risulta tuttavia previsto dalla legislazione europea. A sostegno della normativa italiana, il Governo italiano ha dapprima segnalato che, di fatto, nessuna amministrazione interna, in occasione della ricezione della comunicazione suddetta, procede alla verifica del rispetto del termine finale come sopra indicato, per cui la normativa nazionale relativa al termine dei 30 gg. è sempre rimasta, in concreto, lettera morta. Di rimando, la Commissione europea ha rilevato che l'esistenza di una mera prassi amministrativa non garantisce, di per sé, che lo Stato membro si sia conformato alle prescrizioni comunitarie, dal momento che un comportamento amministrativo è facilmente esposto a modifiche. Pertanto, ritiene la Commissione che lo Stato membro sia in linea con gli obblighi di adattamento alla normativa europea solo se, alla medesima, risultino conformi gli atti normativi dello Stato stesso e non solo quelli amministrativi.

**Stato della Procedura**

Il 24/11/2010 è stata inviata una messa in mora ai sensi dell'art. 258 TFUE. Ai fini del superamento della presente procedura, il Governo italiano - come da nota della Presidenza del Consiglio alla Rappresentanza Permanente presso la UE in data 28/12/10 - presenterà un emendamento alla legge Comunitaria 2010, recante la soppressione, nel corpo del D. Lgs n. 206/2007, del termine di 30 giorni per la comunicazione di inizio della prestazione del servizio in territorio italiano, da parte dell'operatore trasfrontaliero.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 3 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di Infrazione n. 2009/2255 – ex art. 258 del TFUE****“Esercizio di poteri speciali”.****Ammministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero dell'Economia e delle Finanze**Violazione**

La Commissione europea rileva la violazione dei principi di cui agli artt. 63 e 49 del TFUE, relativi, rispettivamente, alla libertà di circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento di impresa. Sarebbe incompatibile con i suddetti principi il sistema dei c.d. “poteri speciali”, come risultante dalla normativa di cui al combinato disposto dell’art. 2 del D. L. n. 332/1994, dell’art. 4 della Finanziaria 2004, dei diversi DPCM adottati in data 17/9/1999, 28/9/1999 e 23/3/2006 e degli Statuti di numerose società fra cui “Enel s.p.a.”, “Finmeccanica s.p.a.”, “Eni s.p.a.”, “Snam Rete Gas s.p.a.” e “Terna s.p.a.”. Tale disciplina concerne quelle imprese, attualmente controllate dallo Stato italiano, che svolgono attività di interesse essenziale per il Paese stesso. Stante l’importanza “strategica” di tali società, la normativa italiana intende, pertanto, impedire che il controllo delle stesse venga, eventualmente, acquisito da entità collegate a Stati od organizzazioni che potrebbero avere interessi antagonisti rispetto a quelli dello Stato italiano. Ove tale paventata evenienza si verificasse, infatti, gli stessi soggetti potrebbero avvalersi del controllo delle società suddette, per danneggiare lo Stato stesso nei suoi gangli vitali (ad es. sospendendo l’erogazione di energia o impadronendosi di segreti inerenti la difesa nazionale). Quindi, gli artt. 2 del D. L. n. 332/1994 e 4 della Finanziaria 2004 stabiliscono, per le società a tal uopo individuate con DPCM - che venga inserita, nei rispettivi statuti, una clausola attributiva di “poteri speciali” all’azionista Stato. Detti “poteri speciali” consentono allo Stato medesimo di opporsi sia all’acquisto di azioni per un importo pari o superiore al 5%, sia alla stipula di patti tra azionisti che, insieme, detengano una quota di capitale del medesimo valore, qualora tali acquisti e patti siano suscettibili di danneggiare “interessi vitali dello Stato”. Pertanto la normativa nazionale, nell’intento di evitare le “scalate” a tali società, ostacola finanche gli acquisti di quote di modesta entità (è sufficiente che venga attinta la percentuale del 5%, vedi sopra). Al riguardo, la Commissione osserva che tale potere di voto risulterebbe estremamente dilatato, in quanto basato sulla tutela di interessi pubblici “vitali” non puntualmente individuati. Una così accentuata supremazia dell’azionista Stato rispetto agli altri azionisti, pertanto, renderebbe l’acquisto delle residue quote delle stesse società assolutamente non attraente, sia per gli investitori italiani, che per quelli transfrontalieri. Riguardo a questi ultimi, dunque, la normativa italiana avrebbe previsto, in definitiva, e un ostacolo alla libera circolazione dei loro capitali (in quanto l’acquisto di quote societarie “di portafoglio”, cioè tali da non implicare il controllo della stessa, è considerata una forma di investimento di capitali) e una limitazione alla loro libertà di stabilimento (nel caso in cui le quote acquisibili conferissero il controllo della società, rileverebbe una forma di “stabilimento” di impresa). Si sottolinea, infine, che allo Stato azionista viene attribuito, altresì, un “veto” rispetto alle delibere societarie più importanti, ad ulteriore disincentivo alle acquisizioni di quote nelle anzidette società.

**Stato della Procedura**

Il 30 giugno 2009 è stata inviata una messa in mora complementare ai sensi dell’art. 258 TFUE. Si precisa come sia attualmente in preparazione, da parte delle competenti autorità italiane, un vasto disegno di riforma del sistema dei “poteri speciali”, onde superare la presente procedura di infrazione.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 4 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2008/4471 – ex art. 258 del TFUE**

“Restrizioni per le imprese fornitrice di lavoro temporaneo stabilite in un altro Stato membro”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero Lavoro e Politiche Sociali

**Violazione**

La Commissione europea contesta la non compatibilità con l'art. 49 del Trattato CE, relativa alla libera prestazione dei servizi, della prassi amministrativa applicata in Italia alle imprese somministratrici di lavoro temporaneo, stabilite in un altro Stato delle Comunità, che intendano prestare i loro servizi in Italia. La Corte di Giustizia delle Comunità europee ha più volte dichiarato che la “libera prestazione dei servizi”, per cui gli operatori di uno Stato membro devono godere dell’opportunità di eseguire le loro prestazioni nel territorio di tutti gli altri Stati membri, subisce una lesione “indiretta” ogniqualvolta la normativa nazionale disponga, sia per gli operatori interni che per quelli comunitari, un regime uniforme, il quale tuttavia istituisca delle condizioni che, di fatto, rendono la posizione dei secondi sfavorita rispetto a quella dei primi. Così, ad esempio, ove la legislazione di un Paese membro imponga, per un certo esercizio, il conseguimento di un’autorizzazione, sia agli operatori nazionali che a quelli degli altri Paesi comunitari, senza tener conto, tuttavia, della circostanza per cui questi ultimi possono avere già sopportato adempimenti ed esborsi nel Paese di residenza, al fine di conseguire l’autorizzazione prevista, per la stessa impresa, dall’ordinamento di detto Paese. In questo caso, è evidente che l’operatore straniero che voglia esercitare in uno Stato membro diverso da quello in cui è stabilito, verrà scoraggiato da tale iniziativa nel momento in cui si trovi costretto a rinnovare gli adempimenti, spesso gravosi, già precedentemente espletati. A tal proposito, la Commissione osserva che la legislazione italiana prevede, in teoria, l’equivalenza automatica delle autorizzazioni, ottenute nel paese di residenza dalle imprese di somministrazione di lavoro temporaneo, con le autorizzazioni rilasciate alle imprese italiane del settore, tanto più che il D. Lgs 276/2003 ha abrogato il potere, spettante al Ministero del Lavoro, di attestare tale equivalenza. Tuttavia, in una circostanza, rigettando l’istanza di un’impresa comunitaria all’iscrizione nell’albo dei somministratori di lavoro temporaneo, le competenti autorità italiane hanno dichiarato che il Governo italiano conserva tuttora il potere di “verificare l’effettività” dell’equivalenza dell’autorizzazione estera con quella corrispondente italiana, essendo subordinata detta “effettività” alla sussistenza dei requisiti di cui all’ art. 5 del D. Lgs. 276/2003. L’equivalenza delle autorizzazioni non sarebbe, quindi, automatica, ma implicherebbe un procedimento di “verifica” assimilabile a quello previsto per il rilascio di un’autorizzazione. Tale prassi imporrebbe agli operatori stranieri (già soggetti alle incombenze amministrative sancite nel Paese di stabilimento), gli ulteriori aggravi di cui al citato art. 5, il quale prevede, fra le condizioni enumerate, anche quella del deposito di un ingente cauzione.

**Stato della Procedura**

Il 14 maggio 2009 è stata inviata una lettera di messa in mora ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 5 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di Infrazione n. 2007/4601 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa italiana in materia di farmacie in contrasto con l’art. 43 del Trattato CE relativo alla libertà di stabilimento”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta l'incompatibilità di alcune disposizioni della normativa italiana in materia di farmacie con l'art. 43 del Trattato CE, relativo alla libertà di stabilimento di impresa.

In particolare, si rileva l'illegittimità del divieto, per il singolo farmacista, di essere titolare di due o più autorizzazioni all'apertura o all'esercizio di una farmacia, nonché di "gestire" una società di farmacisti. Tale proibizione, infatti, introduce un trattamento discriminatorio nei confronti degli operatori di altri Stati membri, dal momento che, ove questi ultimi risultino già titolari, nel loro paese, di un'autorizzazione siffatta, non potranno aprire una farmacia in Italia, né assumerne l'esercizio nella forma di impresa individuale o in quella di "amministratori" di società di farmacisti. Ne deriverebbe, di conseguenza, il mantenimento del monopolio delle imprese italiane sul settore della somministrazione dei farmaci al pubblico e, di conseguenza, la violazione della libertà degli operatori transfrontalieri di installare un'impresa in ogni Stato membro. Le autorità italiane hanno precisato che il divieto del cumulo delle autorizzazioni è stato previsto sia per garantire, in ordine ad ogni farmacia, l'adeguata presenza di un professionista in grado di monitorare la delicata funzione della vendita dei medicinali, sia per evitare la formazione di concentrazioni imprenditoriali nocive alla libera concorrenza. In merito al primo punto la Commissione ha replicato che il cumulo suddetto non osterebbe alla garanzia di un attento controllo sulla somministrazione dei farmaci, ove venisse comunque garantita, in ogni filiale, la presenza di un farmacista preposto alle relazioni con la clientela, pur spettando la titolarità di più farmacie ad un'unica persona. Circa il secondo rilievo, si è ribattuto che il principio della libertà di stabilimento può essere derogato solo per ragioni di salute pubblica, pubblica sicurezza e ordine pubblico, pertanto non allo scopo di tutelare interessi di tipo economico come quello relativo alla creazione di un mercato concorrenziale. La Commissione contesta anche le disposizioni interne che, pur ammettendo che una società di farmacisti (non il singolo farmacista) possa essere titolare di più farmacie, limita a quattro il numero consentito di farmacie, peraltro imponendo che le filiali siano ubicate nella provincia dove la società stessa ha la sede legale. Le previsioni in oggetto sarebbero lesive della libertà di stabilimento in quanto, in prima battuta, impediscono alle società farmaceutiche di altri Paesi membri di stabilirsi ovunque nel territorio italiano, essendo vincolate al territorio di una sola provincia e, in secondo luogo, impongono alle stesse società, se vogliono entrare nel mercato italiano, di stabilire in Italia la sede legale, ledendo la loro libertà di mantenere detta sede all'estero e di ubicare in Italia una mera filiale.

**Stato della Procedura**

In data 3 aprile 2008 è stato emesso un parere motivato ai sensi dell'articolo 258 del TFUE

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 6 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2007/4541 – ex art. 258 del TFUE.**

“Recepimento nel diritto italiano della Direttiva 2005/36/CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, con particolare riferimento alla professione di maestro di sci”

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

**Violazione**

La Commissione contesta la non conformità della legislazione italiana, circa il riconoscimento dei titoli professionali in materia sportiva, con la Direttiva 2005/36 relativa al riconoscimento, in generale, delle qualifiche professionali. In particolare, la Commissione rileva come la legislazione di alcune Regioni si ponga in contrasto con la normativa emanata dalle autorità centrali dello Stato italiano e - pur premettendo di non essere legittimata ad interferire sulla ripartizione delle competenze fra autorità italiane centrali e locali - sottolinea come la mancanza di coerenza delle norme nazionali determini una violazione della disciplina comunitaria. Infatti, giusta la L. 81/1991, il riconoscimento dei titoli professionali di altri Paesi UE, in ambito sportivo, spetta ai poteri centrali dello Stato, nello specifico alla Presidenza del Consiglio. Ora, l'art. 56 della Dir.2005/36, sopra menzionata, ha richiesto che entro il 20/10/2007 ciascuno Stato comunitario designasse tutte le autorità deputate, al suo interno, al riconoscimento delle qualifiche professionali in genere (anche estranee al settore sportivo) rilasciate in altri Stati UE. L'Italia, quindi, in ottemperanza a tale prescrizione, ha emanato il Decreto 2007/206, con il quale il relativo potere di riconoscimento veniva attribuito, in simmetria con la L.81/1991, alla Presidenza del Consiglio, con l'indicazione ulteriore delle Regioni a statuto “speciale” e delle Province autonome di Trento e Bolzano per le materie di competenza “esclusiva”. Non venivano quindi indicate, quali autorità competenti al riconoscimento, le Regioni a statuto ordinario. Tuttavia le Regioni Emilia R., Veneto, Liguria e Abruzzo hanno emanato una legislazione regionale di regolamentazione della materia in questione, sostenendo l'assunto per cui le Regioni sarebbero titolari del potere di “riconoscere” le qualifiche professionali straniere in ambito sportivo, contraddicendo, con ciò, la disciplina statuale. Al riguardo la Commissione rileva che, stante la confusione del quadro normativo interno, l'esigenza perseguita dalla Direttiva - di offrire al migrante dei referenti precisi cui si dovrebbe rivolgere per il riconoscimento dei suoi titoli - viene frustrata. Le Autorità italiane, ribadendo la competenza esclusivamente centrale dello Stato (salve le attribuzioni, entro certi limiti, delle Province autonome e delle Regioni a statuto speciale), hanno inviato a Bruxelles un progetto di Legge Regionale dell'Emilia Romagna, in modifica della precedente legge in cui si affermava la competenza regionale nella materia in argomento. Bruxelles, tuttavia, auspica che una modifica similare venga apportata anche alle altre leggi regionali.

**Stato della Procedura**

Il 29/10/2009 è stata inviata una messa in mora complementare ex art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non emergono oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.

**Scheda 7 - Libera Prestazione dei Servizi e Stabilimento****Procedura di infrazione n. 2005/2198 – ex art. 258 del TFUE**

“Normativa che stabilisce le tariffe professionali forensi”.

**Amministrazione/Dipartimento di competenza:** Ministero della Giustizia

**Violazione**

La Commissione contesta l'illegittimità della normativa nazionale disciplinante le modalità di determinazione degli onorari, applicabili all'attività giudiziaria ed extragiudiziaria svolta dagli avvocati, ritenendo incompatibile con il diritto comunitario il fatto che la normativa italiana - anche alla luce del Decreto Legge n. 223/2006 (Decreto Bersani) convertito nella Legge 248/2006 – imponga un limite massimo inderogabile da rispettare nella determinazione degli onorari in questione.

La Commissione evidenzia come la normativa nazionale contrasti con gli articoli 43 e 49 del Trattato CE, che sanciscono, rispettivamente, la libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi. A tal riguardo, citando la sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee del 25 luglio 1991 causa C-76/90 “Dennemeyer”, la Commissione ritiene violare gli artt. 43 e 49 TCE non solo le misure nazionali che si applicano esclusivamente ad “operatori” residenti in altri stati membri, ma anche le misure nazionali che, pur applicandosi indiscriminatamente sia agli operatori residenti in altri stati membri sia agli operatori residenti in Italia, finiscono per imporre una restrizione ulteriore agli operatori “trasfrontalieri” limitando loro l’accesso al mercato italiano.

Nel caso di specie, la Commissione ritiene che la previsione di un massimale nella determinazione degli onorari, sebbene rivolto sia agli avvocati “trasfrontalieri” sia agli avvocati italiani, comunque danneggi soprattutto gli avvocati “trasfrontalieri”. Tale limite, infatti, non consente loro di recuperare i costi derivanti dagli spostamenti effettuati e le spese di rappresentanza sostenute. Per quanto riguarda la necessità di garantire l’accesso alla Giustizia da parte dei cittadini meno abbienti, circostanza, addotta dall’Italia a giustificazione del massimale, la Commissione evidenzia come tale esigenza venga soddisfatta già dall’istituzione del gratuito patrocinio, risultando pertanto non necessaria l’imposizione di un massimale.

La Commissione, pur ammettendo che la previsione di “limiti” possa fornire al giudice una base obiettiva per la determinazione degli importi dovuti dal cliente, evidenzia che è sufficiente prevedere dei massimali puramente indicativi e non rigidamente vincolanti.

**Stato della Procedura**

In data 12 Gennaio 2008 è stato notificato il ricorso presentato di fronte alla Corte di Giustizia dell’Unione europea ai sensi dell’art. 258 TFUE.

**Impatto finanziario nel breve/medio periodo**

Non si rilevano oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.